

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1103)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA e BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1973

Provvedimenti per i Comuni della Basilicata
colpiti dalle calamità naturali del marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La calamità naturale di portata eccezionale, che si è abbattuta duramente sulla Basilicata, deve trovare tutti disposti a risolvere i nodi secolari di una terra sempre dimenticata e trascurata.

I danni subiti dagli abitati, dalle strutture civili, pubbliche e private, dalle strutture economiche ed agricole, dalla viabilità, sono tali che chi ha visitato le zone colpite ha certamente avuto l'impressione di trovarsi di fronte ai postumi di un cataclisma: muri spaccati, spezzettati, case dirute, scuole fratturate, pianure diventate improvvisamente dirupi scoscesi, strade interrotte da voragini, ponti frantumati da una forza immane che ha schiacciato, distrutto, contorto, annientato!

Indubbiamente l'eccezionalità del danno globale è in dipendenza della portata eccezionale del disastro abbattutosi sulla Regione ma alla base della sciagura, è stato rilevato da tutti gli osservatori, sta la carenza

di cura, di protezione, di difesa delle opere di presidio, oltre che della insufficienza di esse.

La fragilità geologica del territorio impone al Governo, e agli italiani tutti, un intervento deciso e radicale che, articolandosi attraverso provvedimenti urgenti (quali: lavori a tutela della pubblica incolumità, ripristino acquedotti, ripristino viabilità, costruzione ricoveri per i senza tetto, ricostruzione abitazioni distrutte e trasferimento degli abitanti colpiti, esecuzione opere idrauliche varie, sospensione dei termini di scadenza di tutti i debiti privati, indennità varie non cumulabili con l'integrazione; contributi alle imprese industriali, artigiane, commerciali alberghiere e turistiche, sovvenzioni straordinarie a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), giunga a diventare intervento di consolidamento del territorio, in modo da consentire l'avvio della soluzione del problema che da sempre affligge la Basilicata e, contemporaneamente, a contribuire alla soluzione del problema del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nei Comuni della Basilicata colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi del marzo 1973, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposte della Regione, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali o convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione, od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, siti nei Comuni medesimi, e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4. Nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente ar-

articolo 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei Comuni colpiti di cui al primo comma del precedente articolo 1, nel periodo degli eventi calamitosi.

Art. 3.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei Comuni di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, su relazione della situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dello stesso articolo 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per provvedere alle necessità urgenti, a seguito delle calamità naturali verificatesi nel territorio della Regione di Basilicata, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010, e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 10.000 milioni di lire, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per lire 5.000 milioni sul capitolo n. 5876 e per lire 5.000 milioni sul capitolo n. 5875.

Art. 6.

Per la esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui alla presente legge, da effettuarsi a cura della Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, l'ANAS è autorizzata, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 7.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade provinciali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 6 mila milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnati per lire 3.000 milioni alla provincia di Potenza e per lire 3.000 milioni alla provincia di Matera.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere, in conseguenza delle calamità di cui al precedente articolo 1 verificatesi nella Regione di Basilicata, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà pri-

vata di qualsiasi natura e destinazione. Il ripristino delle opere da realizzare può essere effettuato in sede più adatta o con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche e idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 9.

Alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo precedente nel territorio della Basilicata provvede la Regione.

Art. 10.

I contributi previsti dal precedente articolo 8 per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pub-

blici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli uffici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 11.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione di bollo ai competenti uffici del Genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1973.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento dei contributi dello Stato. La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici della Regione.

Art. 12.

I lavori da eseguire in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 13.

Nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini della presente legge:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di dicembre 1973;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, nu-

mero 1232, si intende limitato alle rate di febbraio ed aprile 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1973;

c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

d) le rendite di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

Art. 14.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, sospesi o lavoranti ad orario in dipendenza delle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità, non cumulabile con la integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestare comprese tra le ore 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle azien-

de alla Cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero entro 15 giorni dalla data di sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 15.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei Comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per la integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 16.

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è assunto a totale carico dello Stato nel limite di lire un miliardo, salvo conguaglio, sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Art. 17.

(Provvidenze per l'agricoltura)

Per far fronte alle esigenze di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Basilicata nel marzo 1973, la dotazione del Fondo di solidarietà in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di lire 15.000 milioni.

La somma di lire 15.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata sull'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

Art. 18.

(Contributi alle imprese)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi eccetera nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300 mila.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle Regioni, sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in

conseguenza degli eventi calamitosi presi in considerazione dalla presente legge, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, eccetera nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6. Tali benefici saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purchè nei limiti della capacità produttiva od economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 20.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 19 a favore delle imprese ivi indicate potrà essere concesso, con provvedimento della Regione, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel primo comma del precedente articolo 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'Ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati alle Regioni con le modalità stabilite al quarto comma dell'articolo 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20 le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 250 milioni, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per lire 250 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e per lire 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 500 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 250 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Art. 23.

*(Interventi assistenziali e a favore
dei Comuni e delle Provincie)*

È autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario, lire 6.000 milioni;

b) assistenza in natura, lire 1.000 milioni;

c) contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Provincie per eventi eccezionali, erogazioni per provvidenze contingenti, lire 5.000 milioni.

Art. 24.

(Contributo all'AAI)

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per la concessione di un contributo straordinario all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI) a fronte delle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e per l'erogazione di pronto intervento alle popolazioni delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Art. 25.

*(Contributi ai capi famiglia per perdita di
vestiario, biancheria o suppellettili varie)*

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti della imposta complementare.

La Regione, sentito il sindaco, determina il contributo. Il contributo è corrisposto dalla Regione sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere.

Art. 26.

Per la generalità dei contribuenti dei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, della imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti Comuni, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto di imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1973, nonchè l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 27.

Nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 28 dicembre 1972 al 4 febbraio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi a quest'ultima data.

Art. 28.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 29.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 30.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per la imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 26, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1974, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai Comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 31.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1973 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 32.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate, in favore delle popolazioni dei Comuni sinistrati indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 33.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 gennaio 1973 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utiliz-

zabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo 28 dicembre 1972-5 gennaio 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui alla presente legge debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente, quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei Comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 34.

(Integrazioni dei bilanci provinciali e comunali per minori entrate)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle Intendenze di finanza ai Comuni indicati a norma dell'articolo 1, ed alle Province nel cui territorio essi sono compresi, somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione della presente legge.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'articolo 30, approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscri-

versi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-77 le entrate sostitutive di cui al primo comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i Comuni e le Province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 35.

(Interventi delle Ferrovie dello Stato)

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

Art. 36.

(Disposizioni finanziarie)

All'onere di lire 69.900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1972 e 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.